

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 07 luglio 2015

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 23 giugno 2015 - n. X/730

Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108);
- il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 549 (Indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108);

Visti i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico in data:

- 15 ottobre 2007 con cui si è evidenziato che le bevande pre-imbottigliate e pre-confezionate possono essere oggetto di vendita da parte dell'esercente anche senza il possesso di specifico requisito professionale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate;
- 2 agosto 2012 con cui è stato chiarito che dopo l'entrata in vigore del sopra citato decreto legge n. 223/2006, al settore della distribuzione dei quotidiani e periodici non sono applicabili limiti o restrizioni quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio nonché contingenti numerici legati a valutazioni di tipo economico;

Rilevata, pertanto, la necessità di adeguare al nuovo quadro normativo la disciplina regionale vigente di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 549/2002, in materia di diffusione della stampa quotidiana e periodica ed in particolare di:

- eliminare vincoli quantitativi e contingentamenti;
- predisporre piani di localizzazione solo per le zone vincolate, depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente;
- introdurre azioni per il mantenimento, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva;

Visto l'ordine del giorno n. 261, approvato con deliberazione 24 giugno 2014, n. 398, secondo cui il Consiglio regionale impegna la Giunta a modificare la normativa relativa alla diffusione della stampa quotidiana e periodica secondo le seguenti linee guida:

- superamento dei limiti quantitativi di superficie per la commercializzazione di prodotti diversi da parte degli edicolanti, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici;
- rimuovere le limitazioni che ad oggi consentono la commercializzazione dei soli pastigliaggi autorizzando anche la commercializzazione di altri prodotti;

Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la deliberazione del Consiglio regionale 549/2002 non è più in linea con la normativa nel frattempo sopravvenuta nonché con la possibilità di riqualificazione dell'attività degli edicolanti e che pertanto deve essere completamente sostituita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. X/3281 relativa alla proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione della IV Commissione consiliare «Attività Produttive e Occupazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, avente ad oggetto «Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica», che sostituisce in toto la deliberazione del Consiglio regionale 549/2002.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

ALLEGATO A

INDIRIZZI REGIONALI PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. I presenti indirizzi concernono la disciplina degli aspetti regolativi, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Ai fini dei presenti indirizzi, si intende per:

- a) punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all'informazione;
- b) punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che vendono, in maniera non prevalente, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. L'attività, quale punto di vendita non esclusivo, può essere attivata dagli esercizi individuati dall'articolo 2 comma 5.

Articolo 2

(Esercizio dell'attività)

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

- a) punti di vendita esclusivi;
- b) punti di vendita non esclusivi;
- c) luoghi particolari di vendita individuati dall'articolo 3 del d.lgs. n. 170/2001.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera a) è soggetta ad autorizzazione comunale, anche a carattere stagionale.

3. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

4. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

5. L'attività di cui al comma 1 lettera b) è soggetta ad autorizzazione comunale. Si considerano punti di vendita non esclusivi:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
 - e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
6. L'attività di cui al comma 1 lettera c) non è soggetta ad autorizzazione.
7. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera a) deve avvenire sulla base del piano di localizzazione di cui all'articolo 6. Per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita di cui al comma 1, lettera b) i comuni applicano i criteri indicati all'articolo 6, comma 2.

Articolo 3

(Subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) si provvede mediante voltura della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
3. Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione di cui all'articolo 6. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al comune, se questo non notifici al richiedente il ricorrere di cause ostative. A seguito dell'avenuto trasferimento il comune procede alla variazione dell'autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio.

Articolo 4

(Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità e alle condizioni dettate dai presenti indirizzi e dalle disposizioni statali vigenti. La Giunta Regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori modalità applicative dei presenti indirizzi.
2. I punti vendita esclusivi assicurano, nella vendita di quotidiani e periodici, parità di trattamento alle diverse testate.
3. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate, nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
4. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
5. Giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall'esterno né dall'interno dei locali di vendita.

Articolo 5

Rilevazione della rete distributiva

1. La Giunta Regionale individua con apposito provvedimento criteri uniformi per la rilevazione sistematica dei punti vendita della stampa e per il suo periodico aggiornamento.
2. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a nuove aperture,

subingressi, cessazioni, decadenze entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Articolo 6

Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi

1. I Comuni adottano o adeguano i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita in base ai criteri di cui al presente articolo sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. I piani di localizzazione hanno validità triennale a decorrere dalla loro adozione o adeguamento.

2. I Comuni, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione, tengono conto:

- a) delle zone nelle quali sia necessaria l'imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) zone depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente in cui sia necessario garantire un servizio minimo;
- c) delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare: degli insediamenti residenziali; degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, produttivi e commerciali; dell'assetto viario e delle comunicazioni; delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti; dei flussi turistici, permanenti e stagionali.

3. I Piani di localizzazione individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, lo svolgimento di attività a carattere stagionale.

4. Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i Comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

Articolo 7

Interventi per il mantenimento, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva

1. La Giunta Regionale, in collaborazione con i Comuni e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni di rappresentanza del comparto:

- a) favorisce il mantenimento della rete distributiva sul territorio anche nelle aree svantaggiate;
- b) promuove l'innovazione, l'informatizzazione e la competitività delle imprese del settore con particolare riguardo per le rivendite esclusive;
- c) sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e del personale;
- d) favorisce l'accesso al credito e al mercato finanziario per le imprese del settore con particolare riguardo per le rivendite esclusive, anche avvalendosi dei consorzi fidi;
- e) favorisce l'integrazione dei chioschi nel tessuto urbano anche come elemento di presenza e decoro urbano;
- f) promuove, all'interno delle rivendite esclusive, l'integrazione di servizi pubblici e privati tesi a completare l'offerta alla clientela e a sostenerne l'innovatività.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta Regionale può realizzare specifiche iniziative, promuovere progetti e accordi, concedere contributi ed agevolazioni ai soggetti interessati.